



A.I.C.C. e F.

Associazione Italiana Consulenti Coniugali e Familiari

Fondata il 5 febbraio 1977

REGOLAMENTO GENERALE AICCeF

La prima stesura del 1977 è stata modificata dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea Ordinaria dei Soci nel 2012 e 2013.

Art. 1. Democraticità

Possono fare parte dell'Associazione coloro che si impegnano, senza riserve ad accettare e a fare rispettare le finalità e gli scopi dell'Associazione, nonché le metodologie professionali specifiche.

Nessun Socio potrà essere discriminato per le sue ideologie politiche o religiose.

Art. 2. Obblighi dei Soci.

All'atto dell'ammissione nell'Associazione, ogni Socio deve impegnarsi:

- a) ad accettare le norme statutarie dell'Associazione;
- b) ad osservare il Regolamento dell'Associazione e ad attenersi alle sue disposizioni;
- c) a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie promosse dal Consiglio Direttivo;
- d) ad effettuare l'aggiornamento professionale obbligatorio di cui all'art. 11 del presente Regolamento;
- e) a non incorrere in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse di cui all'art.12 del presente Regolamento.

Art. 3. Quota sociale.

La quota annuale di adesione e determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e deve essere versata da tutti i Soci entro il 31 marzo di ogni anno.

Art. 4. Corsi di formazione.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) dello Statuto, sarà ritenuto qualificante per l'Associazione un corso di formazione professionale organizzato da Ente pubblico o privato, previo accertamento dell'Associazione stessa, della durata di almeno un triennio, che tenga conto dei seguenti fondamentali criteri:

a) preparazione teorica di base nelle varie discipline socio educative, pedagogiche, psicologiche, sessuologiche, sanitarie, sociologiche, giuridiche e nelle altre scienze umane, in quegli aspetti che interessino le

problematiche inerenti il singolo, la coppia e il nucleo familiare;

b) conoscenza di almeno due scuole teoriche di intervento di consulenza.

c) apprendimento delle dinamiche di gruppo e partecipazione a gruppi di discussione;

d) supervisione individuale o supervisione di gruppo, che consenta all'allievo di scoprire la validità delle proprie motivazioni e di maturare la propria personalità ai fini della consulenza;

e) esercitazioni pratiche, che consentano la verifica, a livello professionale, di quanto l'allievo ha appreso e maturato;

f) apprendimento delle tecniche di progettazione, documentazione e promozione del proprio lavoro.

g) verifiche di passaggio agli anni successivi e discussione di tesi finale.

A tali corsi di formazione l'ammissione sarà subordinata all'esito favorevole di un colloquio selettivo che tenda a chiarire, per quanto possibile, le motivazioni personali alla professione e le attitudini personali.

Art. 5. Scuole riconosciute

L'Associazione riconosce le Scuole che svolgono corsi di formazione ritenuti qualificanti ai fini della professione di Consulente della coppia e della famiglia e facciano richiesta di accreditamento.

L'Associazione è tenuta a verificare, con idonea frequenza, l'aderenza del percorso didattico di ogni Scuola ai principi stabiliti all'art.4 del presente Regolamento.

Con cadenza almeno annuale obbligatoria il Consiglio Direttivo si riunisce con i Direttori delle Scuole per una analisi congiunta degli indirizzi didattici adottati e una verifica delle eventuali evoluzioni metodologiche.

Art. 6. Soci Effettivi.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) dello Statuto, ogni candidato a Socio Effettivo dovrà documentare:

1. il servizio di consulenza esercitato, da almeno diciotto mesi all'interno di un

Consultorio o analoga struttura o presso lo studio privato di un Socio effettivo che esercita la libera professione.

2. la casistica e l'attività prevista dal servizio stesso, per un minimo di 150 ore e di 4 casi trattati.

Art. 7. Soci Aggregati.

I requisiti previsti per l'ammissione ai Soci Aggregati di cui all'art. 5, comma 3 dello Statuto sono:

- a) aver frequentato un corso organizzato da una Scuola riconosciuta od avente le caratteristiche indicate nell'art. 4 del presente Regolamento;
- b) svolgere tirocinio mediante la partecipazione alle attività consultoriali, alle riunioni di équipe, alle supervisioni di gruppo, iniziando l'attività di consulenza sotto la responsabilità di un tutor, Socio Effettivo, da almeno tre anni.
- c) presentare la domanda di ammissione a Socio Aggregato, corredata da:
 1. titolo di studio
 2. attestato di partecipazione al corso di formazione alla consulenza
 3. curriculum vitae
 4. attestato delle attività svolte, controfirmato dal responsabile del servizio.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio Direttivo delibererà a maggioranza dei due terzi dei presenti.

Art. 8. Ammissione dei Soci.

Per l'ammissione a Socio Effettivo il Consiglio Direttivo nominerà di volta in volta una Commissione composta da almeno due Soci Effettivi, con l'incarico di accertare il possesso dei requisiti richiesti e di verificare la preparazione personale e il raggiunto livello di capacità di intervento nella consulenza.

Della Commissione esaminatrice non potranno far parte i Soci presentatori del candidato e i formatori della Scuola frequentata. La Commissione, esauriti i propri compiti, riferirà al Consiglio Direttivo, mediante la presentazione degli appositi verbali, compilati e firmati. Al Consiglio è comunque riservata ogni deliberazione definitiva sull'ammissione.

Art. 9. Delibera di ammissione.

Sulla ammissione, il Consiglio Direttivo delibererà a maggioranza di due terzi dei

presenti. Il provvedimento di rigetto deve essere motivato, e sarà comunicato all'interessato. Contro il provvedimento di rigetto è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri entro 60 giorni dalla sua comunicazione per lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno.

La domanda di ammissione con gli allegati, il parere scritto dalla Commissione esaminatrice, copia della delibera di ammissione, nonché tutta la documentazione proveniente dall'attività del consulente, saranno raccolti in una cartella personale a lui intestata, e conservata nell'archivio riservato che è costituito presso la sede dell'Associazione.

Art. 10. Tenuta dell'Elenco dei Professionisti

Ai sensi dell'art.3 dello Statuto la Segreteria tiene ed aggiorna l'Elenco dei Soci abilitati all'esercizio della professione di Consulente della coppia e della famiglia.

Le annotazioni avvengono secondo i seguenti livelli di accreditamento:

1. Consulente in Formazione = Socio aggregato con diploma specialistico rilasciato da Scuola riconosciuta od altro Ente o Organizzazione, il cui diploma è considerato qualificante dal Consiglio Direttivo, in attualità di percorso formativo ai sensi dell'art.5, c.2, dello Statuto.
2. Consulente di Consultorio = Socio effettivo che svolge la sua attività in Consultorio od altra struttura analoga, e con la supervisione in gruppo e/o individuale.
3. Consulente libero professionista = socio effettivo che svolge attività professionale, con supervisione individuale certificata.
4. Consulente supervisore = Socio effettivo di cui ai numeri 2 o 3 del presente articolo, da almeno 10 anni, abilitato da apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo .

Art. 11. Crediti Formativi Professionali.

Ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento ogni socio ha l'obbligo di procedere all'aggiornamento professionale costante ed alla formazione permanente mediante la partecipazione a convegni e/o seminari organizzati dall'Associazione o dalle Scuole

riconosciute. L'aggiornamento professionale si raggiunge mediante l'acquisizione di Crediti Formativi Professionali (C.F.P) certificati da appositi attestati.

In armonia con la legge 4/2013, l'aggiornamento professionale è disciplinato da un'apposita normativa denominata *Regolamento sul sistema di Attestazione* approvato dal C.D. il 13 aprile 2013

Art.12. Recesso e Decadenza.

La qualità di Socio si perde per dimissioni, che vanno indirizzate per iscritto al Consiglio Direttivo. Le dimissioni hanno effetto immediato, salvo l'obbligo del versamento delle quote sociali maturate. È considerato dimissionario il Socio che non versi la quota entro il termine fissato e persista in tale omissione per il periodo di sei mesi successivi alla richiesta rivoltagli con lettera raccomandata.

La qualità di Socio si perde anche per decadenza deliberata dal Consiglio Direttivo nei seguenti casi di incompatibilità con lo Statuto o con l'etica professionale:

- a) quando il Socio utilizza, a scopi di profitto personale e senza autorizzazione, le attività, l'immagine e il patrimonio letterario dell'Associazione;
- b) quando il Socio svolga attività contrarie ai valori, agli scopi, ai principi dell'Associazione;
- c) quando si palesa una chiara situazione di conflitto d'interessi.

Il provvedimento di decadenza ~~però~~ potrà essere impugnato dall'interessato davanti al Collegio dei Probiviri nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione scritta. Il Socio recedente o decaduto non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

I membri del Consiglio Direttivo, e i componenti degli altri organi collegiali, che risultano in una delle situazioni di cui al comma 2 del presente articolo decadono dalla carica ricoperta. La decadenza viene deliberata dall'organo di appartenenza, in una apposita riunione a cui non partecipa il membro interessato.

Art. 13. Consiglio Direttivo

I Soci Effettivi in Assemblea eleggono i membri del Consiglio Direttivo, che restano in carica tre anni. Immediatamente dopo la loro designazione, i membri del Consiglio

Direttivo si riuniscono in separata seduta, eleggendo nel loro interno un Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti dall'Assemblea dei Soci per non più di 3 mandati consecutivi. Il Presidente dell'Associazione non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 14. Funzionalità del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, nell'ordine da un Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione e, subordinatamente, di età. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente: questi deve comunque convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo, quando ne facciano richiesta un terzo dei suoi membri.

Art. 15. Elezioni degli organi statutari

Hanno diritto all'esercizio dell'elettorato attivo e passivo i Soci Effettivi iscritti all'Albo dell'Associazione. Possono essere presentate candidature individuali durante l'Assemblea. L'Assemblea nomina - su proposta del Presidente - la Commissione elettorale composta da un Presidente e due membri e stabilisce la durata delle operazioni di voto. Per l'elezione dei membri di ciascun organo, ogni votante dispone di un numero di voti non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Ogni Socio può essere portatore di una sola delega. Lo spoglio delle schede fa seguito immediatamente al termine delle operazioni di voto; quindi il Presidente comunica il risultato della votazione. In caso di parità di voti conseguiti, la precedenza nella graduatoria spetta al candidato più anziano di iscrizione all'Associazione, e - permanendo la parità - al candidato più anziano di età.

Il verbale delle operazioni di voto viene redatto dalla Commissione elettorale e conservato in Archivio. I risultati vengono trascritti dal Segretario nel libro Verbali delle Assemblee, e resi pubblici.

Ai Soci eletti nei vari organi è richiesta dichiarazione di accettazione entro 15 giorni.

Art. 16. Assemblea dei soci

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di iscrizione e, subordinatamente di età. Il Presidente - se lo ritiene opportuno - può

richiedere all'Assemblea di nominare un Moderatore dei lavori assembleari. La votazione ha luogo per alzata di mano, salvo che un quinto dei votanti chieda la votazione a scrutinio segreto. La votazione è sempre a scrutinio segreto qualora concerna le persone. In tutti i casi hanno diritto al voto solo coloro che sono in regola col versamento della quota associativa.

Art. 17. Ordine del giorno dell'Assemblea.

Il Presidente, insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria, invia l'ordine del giorno che comprende le seguenti voci:-

- relazione del Presidente sulle attività sociali dell'anno-
- relazione della Redazione-
- previsione delle attività sociali dell'anno successivo-
- conto consuntivo e bilancio preventivo-
- argomenti proposti dai Soci e dal Consiglio Direttivo-
- varie ed eventuali.

Art. 18. Modifiche statutarie.

In caso di proposta di modifica statutaria, l'avviso di convocazione dovrà contenere il testo della modifica richiesta, al quale l'Assemblea può apportare emendamenti.

Art. 19. deliberazioni dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in apposito libro, tenuto dal Segretario e sono comunicate ai Soci e al Collegio dei Probiviri entro il termine di due mesi.

Art. 20. Delibere del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono regolarmente verbalizzate a cura del Segretario e sono comunicate ai Soci e al Collegio dei Probiviri entro due mesi, limitatamente alle parti di interesse pubblico.

Art. 21. Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri, che restano in carica quanto il Consiglio Direttivo e sono rieleggibili. Esso elegge nel proprio seno un Presidente.

Al Collegio dei Probiviri è attribuita la competenza esclusiva per la cognizione e la decisione di tutte le controversie tra i Soci e l'Associazione e tra gli iscritti fra di loro quando abbiano rilevanza nei rapporti associativi; il giudizio definitivo, in caso di impugnazione dei provvedimenti deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio decide secondo equità ed inappellabilmente, in veste di arbitro ed amichevole compositore. Stabilisce le norme per il proprio funzionamento nel modo ritenuto di volta in volta più opportuno, nella più ampia autonomia. La parte che ritiene di invocare l'arbitrato del Collegio deve rivolgere a quest'ultimo richiesta scritta a mezzo di lettera raccomandata, indirizzata presso la sede dell'Associazione, inviandone contemporaneamente copia al Presidente e all'altra parte. La richiesta deve indicare esattamente l'oggetto della controversia. L'opposizione ad un provvedimento di esclusione da Socio dovrà pervenire al Presidente del Collegio dei Probiviri entro sessanta giorni dalla comunicazione all'interessato del provvedimento stesso; il Collegio dovrà pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento dell'impugnazione, dopo aver sentito l'interessato e il Presidente del Consiglio Direttivo.

* * *